



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Visto l'articolo 200, comma 1, del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che istituisce un fondo (di seguito "Fondo ex articolo 200") presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi al servizio di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio nonché il comma 2, , che stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento delle compensazioni in argomento;

Visti l'articolo 44 del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, l'articolo 22 ter del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, l'articolo 29 del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021, l'articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, l'articolo 51 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, con i quali sono state integrate le risorse del Fondo ex art. 200 ed esteso a tutto l'anno 2021, il periodo di compensazione dei ricavi prevedendo, altresì, l'utilizzo di una parte degli stanziamenti per l'attivazione di servizi aggiuntivi ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 289 del 20 settembre 2022 con il quale la compensazione dei minori ricavi tariffari relativi all'esercizio 2020 è stata definitivamente accertata in 1.626.100.195,91 euro e, contestualmente, si è provveduto a determinare in 724.178.085,74 euro l'anticipazione per la compensazione minori ricavi tariffari relativi all'esercizio 2021, e a indicare le procedure e dei tempi per l'assegnazione definitiva delle risorse destinate alla compensazione minori ricavi tariffari 2021;

Visto l'articolo 1, comma 477, della legge di Bilancio 2023 n. 197 del 29 dicembre 2022 che ha modificato l'art. 200 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, inserendo, dopo il comma 2, il comma 2 bis che prevede il rifinanziamento "*per l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 250 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di contribuire alla compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita..... nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 marzo 2022*";

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 169, del 20 luglio 2023, con il quale si è data attuazione al disposto del richiamato articolo 1, comma 477, della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022;

Considerato che con il decreto in parola è stato ripartito, ad integrazione dell'anticipazione già assegnata, l'importo di euro 256.865.998,57 (di cui euro 100.000.000,00 stanziati nell'esercizio 2023 ed euro 156.865.998,57 stanziati nell'esercizio 2024) ed è stata assicurata una copertura uniforme del cinquanta per cento del fabbisogno per la compensazione minori ricavi tariffari per il periodo 1 gennaio 2021 – 31 marzo 2022;

Tenuto conto che l'anticipazione ad oggi assegnata per il periodo 1 gennaio 2021 – 31 marzo 2022 è pertanto pari ad euro 981.044.084,71;

Tenuto altresì conto che, con il richiamato decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 169, del 20 luglio 2023, non è stato ripartito l'importo di euro 93.134.001,03, stanziato nell'esercizio 2024, al fine di assicurare una compensazione uniforme in misura percentuale tra le Regioni, le Province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale, a seguito delle verifiche effettuate dagli stessi enti per la rendicontazione definitiva;

Visto l'articolo 10, comma 1, del decreto legge n. 145 del 18 ottobre 2023 che per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 autorizza la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2023;

Considerato che tale stanziamento è destinato *“a contribuire a compensare in via definitiva la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 e conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19”*;

Considerato altresì che le predette risorse devono essere *“ripartite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, considerando unitariamente l'intero periodo, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 del citato articolo 200 tenendo conto dei contributi già assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione uniforme in misura percentuale ai soggetti ivi previsti”*;

Tenuto conto che *“le eventuali regolazioni finanziarie tra le regioni, proporzionalmente alle effettive riduzioni dei ricavi subite nel periodo considerato, sono operate anche utilizzando, a tal fine, le risorse di cui all'articolo 200, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non ancora ripartite e con le modalità ivi previste”*;

Vista la nota n. 7196, del 5 ottobre 2023, e la nota n.7199, del 5 ottobre 2023, con le quali l'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica sostenibile al fine di ovviare ad alcune criticità tecniche ha consentito di aggiornare e certificare, entro il 31 ottobre 2023, i dati inseriti alla data del 30 settembre 2023;

Visti i dati certificati **disponibili, relativi al primo trimestre 2022**, sulla banca dati dell'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica sostenibile prodotti dalle aziende di settore ai sensi dell'articolo 4, comma

2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 289 del 20 settembre 2022;

Ritenuto necessario integrare di euro 392.920.496,23 l'anticipazione già assegnata pari ad euro 981.044.084,71 avvalendosi dello stanziamento di euro 500.000.000,00 previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto legge n. 145 del 18 ottobre 2023;

Ritenuto altresì necessario procedere alla ripartizione dell'importo residuo di 200.213.504,80 di cui euro 107.079.503,77 a valere sulle risorse stanziato dall'articolo 10, comma 1, del decreto legge n. 145 del 18 ottobre 2023 ed euro 93.134.001,03 a valere sulle risorse stanziato dall'articolo 1, comma 477, della legge di Bilancio 2023 n. 197 del 29 dicembre 2022, con le modalità previste dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 169, del 20 luglio 2023;

Considerato che i dati certificati inseriti nella banca dati dell'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica sostenibile dalla Marconi Express spa, dall'Azienda Comune di Roma (ATAC) e dal Gruppo Torinese Trasporti, rispettivamente individuati con i progressivi contratto n. 4.317, n.2.949 e n. 4.184, presentano evidenti anomalie;

Considerato pertanto necessario procedere ad una istruttoria congiunta dei richiamati dati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti territoriali e locali competenti;

Vista l'Intesa della Conferenza Unificata del

DECRETA

Art. 1

(Assegnazione risorse stanziato dall'articolo 10, comma 1, del decreto legge n. 145 del 18 ottobre 2023)

1. In applicazione del disposto dell'articolo 10, comma 1, del decreto legge n. 145 del 18 ottobre 2023, sono di seguito riportate le risorse assegnate alle Regioni, alle Province autonome ed alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale al fine di contribuire a compensare la riduzione dei ricavi tariffari dal 1 gennaio 2021 – 31 marzo 2022:

Tabella n. 1								
Regioni - P. Autonome - Aziende competenza Stato	Fabbisogno CMRT 2021 rendicontato alla data del 10 ottobre 2022 (a)	Fabbisogno CMRT 2022 relativo al primo trimestre rendicontato alla data del 30-09-2023 (aggiornati e certificati alla data del 27-10-2023) (b)	totale fabbisogno (Anno 2021+1 trimestre 2022) (c=a+b)	TOTALE anticipazione CMR 2021 assegnata con D.l n. 289 del 20-09-22 (d)	Integrazione anticipazione CMRT 2021 assegnata con D.l. 169 del 20-07-2023 (e)	TOTALE ASSEGNATO (f=d+e)	copertura uniforme all'80% del fabbisogno 2021-1 trimestre 2022 (g)	Riparto delle risorse stanziato dall' art. 10, comma 1, della legge 145 del 18-10-2023 (h=g-f)
ABRUZZO	16.782.861,54	2.635.250,49	19.418.112,03	3.083.144,91	7.406.143,55	10.489.288,46	15.534.489,62	5.045.201,16
BASILICATA	4.972.434,20	477.758,30	5.450.192,50	604.841,04	2.502.930,34	3.107.771,38	4.360.154,00	1.252.382,63
CALABRIA	22.882.592,28	2.583.505,58	25.466.097,86	1.903.682,85	12.397.937,33	14.301.620,18	20.372.878,29	6.071.258,11
CAMPANIA	92.389.174,49	9.348.429,88	101.737.604,37	49.962.331,65	7.780.902,40	57.743.234,06	81.390.083,50	23.646.849,44
E. ROMAGNA	96.885.933,26	8.070.425,35	104.956.358,61	52.670.288,61	11.490.190,52	64.160.479,13	83.965.086,89	19.804.607,76
F. V. GIULIA	25.036.880,42	3.091.653,83	28.128.534,25	8.176.037,67	7.472.012,60	15.648.050,26	22.502.827,40	6.854.777,14
LAZIO	239.860.542,62	25.841.677,83	265.702.220,45	107.546.053,92	46.647.440,57	154.193.494,49	212.561.776,36	58.368.281,87
LIGURIA	59.049.454,65	5.808.036,14	64.857.490,79	27.252.203,45	9.653.705,71	36.905.909,16	51.885.992,63	14.980.083,48
LOMBARDIA	392.398.196,86	37.133.926,04	429.532.122,90	205.392.729,21	39.856.143,83	245.248.873,04	343.625.698,32	98.376.825,28
MARCHE	24.739.650,65	2.779.587,96	27.519.238,61	10.185.305,36	5.276.976,30	15.462.281,66	22.015.390,89	6.553.109,23
MOLISE	2.477.849,46	658.546,62	3.136.396,08	985.129,15	563.526,76	1.548.655,91	2.509.116,86	960.460,95
PIEMONTE	104.826.989,53	10.866.777,81	115.693.767,34	52.469.496,04	14.744.502,42	67.213.998,46	92.555.013,87	25.341.015,41
P. A. BOLZANO	13.495.104,45	5.688.106,95	19.183.211,40	5.726.597,59	2.707.842,70	8.434.440,28	15.346.569,12	6.912.128,84
P. A. TRENTO	10.033.871,19	1.268.651,04	11.302.522,23	3.949.121,96	2.322.047,54	6.271.169,49	9.042.017,78	2.770.848,29
PUGLIA	47.886.690,40	3.870.626,30	51.757.316,70	24.070.231,45	5.858.950,05	29.929.181,50	41.405.853,36	11.476.671,86
SARDEGNA	16.592.793,36	1.298.590,00	17.891.383,36	8.578.315,50	1.792.180,35	10.370.495,85	14.313.106,69	3.942.610,84
SICILIA	51.261.323,88	3.254.540,54	54.515.864,42	16.083.382,49	15.954.944,93	32.038.327,43	43.612.691,54	11.574.364,11
TOSCANA	151.376.992,55	26.461.164,33	177.838.156,88	69.536.140,95	25.074.479,40	94.610.620,34	142.270.525,50	47.659.905,16
UMBRIA	17.856.738,45	2.714.148,79	20.570.887,24	6.066.794,93	5.093.666,60	11.160.461,53	16.456.709,79	5.296.248,26
VALLE D'AOSTA	1.898.239,65	103.659,69	2.001.899,34	720.872,67	465.527,11	1.186.399,78	1.601.519,47	415.119,69
VENETO	140.835.736,40	8.626.022,27	149.461.758,67	58.298.649,82	29.723.685,43	88.022.335,25	119.569.406,94	31.547.071,69
	1.533.540.050,30	162.581.085,71	1.696.121.136,03	713.261.351,20	254.785.736,43	968.047.087,64	1.356.896.908,82	388.849.821,19
G.CIRCUMET.	3.292.860,75	299.083,50	3.591.944,25	545.677,49	1.512.360,48	2.058.037,97	2.873.555,40	815.517,43
DOMOD. C.S.	2.018.203,34	240.311,33	2.258.514,67	879.741,17	381.635,91	1.261.377,09	1.806.811,74	545.434,65
G.N.LAGHI	15.484.131,22	0,00	15.484.131,22	9.491.315,87	186.266,14	9.677.582,01	12.387.304,98	2.709.722,96
	20.795.195,32	539.394,83	21.334.590,14	10.916.734,53	2.080.262,54	12.996.997,07	17.067.672,11	4.070.675,04
TOTALE	1.554.335.245,62	163.120.480,53	1.717.455.726,17	724.178.085,74	256.865.998,97	981.044.084,71	1.373.964.580,94	392.920.496,23

2. Con successivi provvedimenti si procederà all'impegno delle risorse di cui alla colonna (h) della tabella n. 1

Art. 2

(Ripartizione definitiva delle risorse stanziato sul fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e loro rendicontazione)

1. La ripartizione definitiva delle risorse stanziato sul fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è effettuata con Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze a seguito dell'assegnazione di euro 93.134.001,03 previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 169, del 20 luglio 2023, e di euro 107.079.503,77 a valere sulle risorse stanziato dall'articolo 10, comma 1, del decreto legge n. 145 del 18 ottobre 2023;
2. La rendicontazione delle risorse di cui al comma precedente, assegnate alle singole aziende è effettuata con le procedure previste dall'articolo 4 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 289, del 20 settembre 2022.

3. In sede di rendicontazione, **entro il primo trimestre 2024**, si procede ad una istruttoria congiunta tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti territoriali e locali competenti per accertare in via definitiva il contributo da assegnare alle aziende di seguito riportate:
- Comune di Bologna e Marconi Express spa
 - Regione Lazio ed Azienda Comune di Roma (ATAC)
 - Agenzia della Mobilità del Piemonte e Gruppo Torinese Trasporti